

Publicità del procedimento giudiziario e protezione della personalità

*Emilio Catenazzi**

1. Un tema attuale e dibattuto
2. La pubblicità del procedimento giudiziario. Significato, portata e limiti
3. La pubblicità della sentenza
4. Il processo e i media
5. Ancora sui compiti della stampa nell'ambito del procedimento giudiziario.
Considerazioni conclusive

1. Un tema attuale e dibattuto

Nel Cantone Ticino si è discusso particolarmente, in tempi recenti, del rapporto tra giustizia e informazione. Esso tocca sia il diritto del pubblico a essere ragguagliato su quanto si svolge e decide nelle aule o davanti le istanze giudiziarie, sia il dovere di chi informa a essere discreto, soprattutto per non interferire nella sfera privata delle persone implicate nel procedimento, violandola. Il tema merita attenzione per la sua forte attualità: da un lato si rivendica dallo Stato una sempre maggiore trasparenza, e gli anni futuri sono portati ad accentuarla; dall'altro, la sempre più minacciata privacy delle persone impone una sua accresciuta tutela. A questo punto mi permetto un'osservazione che non tocca direttamente il tema, ma lo sfiora. Il protagonismo degli operatori di giustizia non alligna ancora dalle nostre parti, né la stampa lo sollecita (o solletica): è uno stato di cose rallegrante, che evita spiacevoli disagi e che speriamo perduri, poiché la giustizia amministrata nei procedimenti giudiziari ha bisogno di trasparenza continua, non di riflettori sporadici e di ribalte interessate.

Tra i vari problemi della comunicazione quest'ultimo ci è, per il momento, risparmiato. Quanto al rapporto tra giustizia e informazione esporrò, per cominciare, i principi e le norme che stanno alla base d'ogni soluzione, o che la determinano. È innegabile che tra il principio secondo cui la giustizia dev'essere resa pubblicamente e il diritto del singolo alla protezione della sua sfera privata si apre spesso un inevitabile conflitto. Le considerazioni che seguono sono destinate a ridimensionarlo.

* Giudice federale.

2. La pubblicità del procedimento giudiziario. Significato, portata e limiti

La (nuova) Costituzione federale stabilisce all'art. 30 cpv. 3 che nelle cause giudiziarie l'udienza e la pronuncia del giudizio sono, salvo eccezioni previste dalla legge, pubbliche. Questo principio non era ancorato nella costituzione del 1874, in vigore sino al 31 dicembre 1999, e il Tribunale federale aveva esitato a farlo rientrare nella categoria dei diritti costituzionali non scritti visto ch'esso era, ed è, sancito comunque, nelle controversie civili e penali, dall'art. 6 n. 1 CEDU, direttamente applicabile¹. Il concetto di controversia penale è assai chiaro e non ha bisogno di particolari commenti. Ne ha suscitati molti per contro quello di controversia civile, assai vasto nel senso convenzionale del termine. Dopo avere in precedenza lasciato il quesito aperto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito, ad esempio, nel 1993 che le controversie in tema di prestazioni sono, in tutti i rami dell'assicurazione sociale, contestazioni su diritti e obblighi di diritto civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU². In sostanza, il Tribunale federale interpreta la nozione convenzionale di contestazione civile nel senso ampio datole dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'art. 6 n. 1 CEDU non concerne quindi unicamente le controversie di puro diritto privato, ma anche gli atti amministrativi adottati dall'autorità nell'esercizio del potere pubblico, quando esplichino un effetto determinante sui diritti privati, come quello di proprietà; in tal modo, sono riconosciute quali controversie di carattere civile le liti in materia pianificatoria ed espropriativa. La nozione è tanto vasta, e la volontà di non restringerla tanto forte, che pure la confisca di materiale di propaganda per motivi di sicurezza esterna e interna viene considerata dal Tribunale federale come provvedimento concernente diritti e doveri di carattere civile nel senso della convenzione³.

L'art. 30 Cost., insieme con la nuova costituzione, è entrato in vigore solo il 1° gennaio 2000 ed è troppo pretendere che una giurisprudenza si sia già formata sulla sua applicazione. Valgono quindi sempre i principi sviluppati dalla prassi riguardo all'art. 6 n. 1 CEDU. D'altra parte, a proposito della pubblicità dei procedimenti giudiziari, la nuova norma costituzionale ricalca, se non nei termini nel concetto, quanto la CEDU dispone⁴.

Secondo l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto, nelle citate controversie, a una

¹ DTF 113 Ia 412 consid. 2a.

² DTF 119 V 375 consid. 4b/aa; nella sentenza DTF 121 V 109 consid. 3a esso ha esteso la nozione alle cause in materia di contributi sociali.

³ DTF 125 II 417 consid. 4b, 122 I 294 consid. 3d, 119 Ia 88 consid. 3b; *Arthur Haefliger/Frank Schürmann*, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berna 1999, pag. 134 segg.; *Mark E. Villiger*, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1999, n. 380 pag. 243 e n. 384 pag. 245 segg.

⁴ Vedi, al riguardo, Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale, del 20 novembre 1996, pubblicato in FF 1997, vol. I, pag. 1 segg., in particolare pag. 171/172.

pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, la cui sentenza deve essere resa pubblicamente. Lo stesso articolo precisa poi che l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale, come pure quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti, o quando, dandosi speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

La norma che sancisce la pubblicità del procedimento persegue un duplice scopo: essa permette da un lato al pubblico di controllare il corso della giustizia, e di conoscerla; e garantisce d'altro canto al giudicabile un corretto trattamento da parte dei tribunali, il loro operato essendo sotto gli occhi di tutti. Questi concetti non necessitano di ulteriori spiegazioni, tanto sono evidenti e incontestati. Alcuni autori li hanno particolarmente esposti in opere recenti, alle quali rinvio⁵. Come già ho rilevato, l'art. 30 Cost. accorda oggi esplicitamente eguali garanzie e persegue le stesse finalità. L'art. 14 n. 1 Patto ONU II va nella stessa direzione⁶.

Perché non sorgano equivoci dev'essere precisato subito a questo punto che il principio della pubblicità vale in primo luogo per la procedura giudiziaria di prima istanza, mentre non si applica necessariamente o in modo automatico alle procedure ricorsuali. Anzi, come espongono Haefliger/Schürmann⁷ riferendosi alla sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Sutter⁸, quando davanti alle istanze giudiziarie che si sono occupate delle questioni di fatto, accertandoli, si sia svolta una pubblica udienza, da questa può prescindere l'autorità superiore di ricorso cui compete solo l'esame delle questioni giuridiche. In definitiva, quando un procedimento si estende su più istanze, anche se tutte vanno considerate come parti di un unico processo e non alla stregua di sue disgiunte tappe, basta che almeno una volta il tribunale abbia tenuto una pubblica udienza: si tratta del tribunale cui spetti di esaminare con piena cognizione i fatti e il diritto⁹.

Se l'udienza è pubblica, e terze persone, anche non direttamente interessate, vi possono quindi assistere, il cittadino che avvia una procedura, o che vi è trascinato e vi permane, deve tenere in conto che i suoi interessi possono essere conosciuti da un numero imprecisato di persone. È il prezzo ch'egli deve pagare per la messa in atto di un principio, sancito come si è visto anche a suo vantaggio, e che persegue scopi di pronunciato inte-

⁵ *Haefliger/Schürmann*, op. cit., pag. 190/191; *Villiger*, op. cit., n. 441 pag. 280; *Jochen Frowein/Wolfgang Peukert*, Europäische Menschenrechtskonvention, Kehl, Strasburgo e Arlington 1996, n. 117 segg. all'art. 6; *Louis-Edmond Pettiti/Emmanuel Decaux/Pierre-Henri Imbert*, La Convention européenne des droits de l'homme, Parigi 1999, pag. 266.

⁶ Sulle riserve formulate dalla Svizzera riguardo agli art. 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II vedi *Haefliger/Schürmann*, op. cit., pag. 199.

⁷ Op. cit., pag. 192.

⁸ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 febbraio 1984 in: Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, n. 74.

⁹ *Villiger*, op. cit., n. 444, pag. 282.

resse pubblico. La pubblicità ha comunque dei limiti, o meglio non si estende oltre quelli che costituiscono il confine entro cui essa ha una giustificazione e un senso. Così, in particolare, non può essere derivato dal principio della pubblicità del procedimento giudiziario il diritto di consultare gli atti della causa dibattuta pubblicamente¹⁰. Né il principio della pubblicità indica quali atti processuali debbano essere intrapresi all'udienza, rispettivamente come essi vadano assunti; si tratta al riguardo piuttosto di questioni attinenti all'immediatezza e all'oralità del procedimento, che stanno invero in una certa relazione con il principio della pubblicità, ma che hanno soprattutto un proprio contenuto¹¹. Può essere qui ancora aggiunto che il principio della pubblicità concerne i dibattimenti e la pronuncia della sentenza, non la deliberazione dei giudici¹².

Nonostante queste precisazioni, che permettono di circoscrivere la portata della pubblicità del procedimento, sta il fatto che gli interessi del singolo, che chiede giustizia davanti ai tribunali, non sono di massima tutelati dal segreto; essi possono venir conosciuti da chi segue anche per sola curiosità l'udienza e, attraverso la stampa che ne riferisce, da un numero rilevante di persone. Chi è coinvolto nel procedimento non può pretendere ch'esso si svolga senza pubblico: egli non ha un diritto alla non pubblicità¹³. Rimane ovviamente riservato il caso in cui l'interessato rinunci all'udienza medesima¹⁴. Mancando una rinuncia, non basta che l'interessato invochi, per escludere il pubblico dall'udienza, la libertà personale e il suo diritto a difenderla. Vista l'importanza della pubblicità, quale generale requisito essenziale di un processo trasparente, per poterla escludere occorrono motivi particolarmente rilevanti¹⁵, fissati peraltro dall'art. 6 n. 1 CEDU, che pone requisiti precisi. Il ricorso a procedure arbitrali nelle cause civili può essere motivato da varie ragioni: non vi è dubbio però che tra queste spicca anche il desiderio di sottrarre la controversia alla pubblicità.

3. La pubblicità della sentenza

Non solo l'udienza dev'essere pubblica, ma anche la sentenza dev'essere pronunciata

¹⁰ Robert Hauser, Das Prinzip der Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung und der Schutz der Persönlichkeit, in: *Recht und Rechtsdurchsetzung*, Festschrift für Hans Ulrich Walder, Zurigo 1994, pag. 168/169.

¹¹ DTF 113 Ia 412 consid. 2c.

¹² DTF 122 V 47 consid. 2c; *Villiger*, op. cit., n. 440 pag. 280. Per quanto concerne il Tribunale federale l'art. 17 OG sancisce invece la pubblicità anche delle deliberazioni, e persino delle votazioni, eccezion fatta per quelle delle sezioni penali, della Camera di esecuzione e dei fallimenti e, in affari disciplinari, delle corti di diritto pubblico; va però precisato che, oggigiorno, solo una minima parte di casi viene discussa e decisa in seduta: sul tema vedi *Martin Schubarth*, Öffentliche Urteilsberatung, in: *Strafrecht und Öffentlichkeit*, Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, pag. 303 segg.

¹³ *Frowein/Peukert*, op. cit., n. 121 all'art. 6; *Haefliger/Schürmann*, op. cit., pag. 194.

¹⁴ DTF 121 I 30 consid. 5f; *Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier*, *Droit constitutionnel suisse*, Berna 2000, vol. II, n. 1261 segg.

¹⁵ DTF 121 I 306 consid. 2b, 119 Ia 99 consid. 4b.

pubblicamente; i motivi che permettono secondo la Convenzione di escludere la pubblicità dell'udienza, e che già sono stati menzionati, non valgono, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, a livello di giudizio¹⁶.

La pubblica pronuncia della sentenza in applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, dell'art. 14 n. 1 Patto ONU II e ora anche dell'art. 30 cpv. 3 Cost. asseconda, completa e perfeziona la finalità di assicurare sia la trasparenza dell'attività giurisdizionale sia la possibilità di controllarne il decorso e la conclusione. L'esigenza della pubblica pronuncia comprende il diritto di conoscere il giudizio e talora, ma non sempre (non necessariamente), il diritto di ottenerne una copia. In una sentenza del 18 maggio 1998 concernente un procedimento dinanzi all'Ufficio federale dell'aviazione civile¹⁷ il Tribunale federale, dopo avere rilevato che il principio della pubblica pronuncia della sentenza vale anche per il decreto penale emanato secondo una procedura abbreviata, ha dichiarato essere sufficiente che la decisione sia messa a disposizione in un ufficio accessibile al pubblico.

In linea generale, vale sovente la prassi di comunicare la sentenza a chiunque, con atto scritto, la richieda. Spetta al tribunale medesimo prendere i provvedimenti necessari perché, attraverso la comunicazione della sentenza, siano sufficientemente salvaguardati gli interessi meritevoli di protezione che toccano la sfera privata, così come gli interessi generali. Quando la protezione necessaria non possa venir assicurata con l'anonimizzazione, o quando quest'ultima richieda un dispendio sproporzionato, la comunicazione della sentenza può essere subordinata al consenso delle parti. Certo è che, assai sovente, il principio della protezione della sfera personale è ossequiato anonimizzando la sentenza, riguardo in particolare a nomi e luoghi. L'esistenza di questa possibilità è suscettibile quindi di rendere, se del caso, inconciliabile con il precetto della proporzionalità il diniego puro e semplice della sentenza a chi la domanda fondandosi sul principio sancito dalle norme convenzionali e costituzionali.

È opportuno qui precisare che, mentre dura il procedimento, la legislazione sulla protezione dei dati in linea di principio non si applica¹⁸, essendo sostituita dalle norme del diritto processuale, il cui campo di applicazione è diverso ma coinvolge e assicura pure, alla stregua di una legislazione speciale, la protezione della personalità¹⁹. A procedura conclusa, e quindi non più "pendente" o "in corso" secondo la legislazione sulla protezione dei dati, è quest'ultima a entrare in linea di conto, e sulla sua applicazione per quanto concerne la comunicazione delle sentenze già si è riferito²⁰.

¹⁶ DTF 121 IV 234 consid. 3c; *Frowein/Peukert*, op. cit., n. 119 all'art. 6; *Villiger*, op. cit., n. 450 pag. 285; in senso critico e dissenziente *Haefliger/Schürmann*, op. cit., pag. 198.

¹⁷ DTF 124 IV 234, in particolare consid. 3e.

¹⁸ Vedi, in campo federale, l'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD e, per il Cantone Ticino, l'art. 3 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali, del 9 marzo 1987.

¹⁹ *Urs Maurer/Nedim Peter Vogt*, editori, *Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz*, Basilea e Francoforte sul Meno 1995, n. 39 all'art. 2.

²⁰ Sul diritto di consultare incarti archiviati vedi in particolare DTF 125 I 257 e 122 I 153.

4. Il processo e i media

Se il procedimento giudiziario è, o dev'essere, pubblico - ciò che è importante sempre, ma particolarmente nel campo penale - tutti hanno il diritto di seguirlo, e quindi anche i media, che ne possono riferire. Poiché, anzi, l'informazione rientra nei loro compiti, essi al riguardo, oltre che esercitare un diritto, assolvono un dovere, primordiale in una società democratica ed essenziale nel campo della giustizia. Di questo va tenuto conto. Del resto, la funzione particolare della stampa nei resoconti giudiziari è stata implicitamente riconosciuta dal Tribunale federale laddove ha stabilito che, in un caso speciale, l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato al pubblico in genere, ma non anche agli organi di informazione²¹.

La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è attualmente sancita dall'art. 17 Cost., che vieta la censura e garantisce il segreto redazionale. L'art. 10 CEDU, anche se non direttamente, ma come emanazione della libertà d'informazione, garantisce pure la libertà della stampa e dei media in genere; il suo secondo capoverso è particolarmente chiaro, significativo e preciso: stabilisce che l'esercizio di questa libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. È su questo punto, attorno a questo importante aspetto, che mi soffermerò brevemente.

Abbiamo visto che il principio della pubblicità comprende, ovviamente, il diritto della stampa²² di assistere alle udienze²³ alla stregua dei comuni cittadini. Ma esso comprende anche il suo diritto di riferire su ciò che viene giudicato, sul modo in cui si svolge il

²¹ DTF 117 Ia 387 consid. 3.

²² La nozione di stampa non coincide sempre, in questo contesto, con la nozione di media. I rappresentanti dei mezzi di comunicazione elettronici possono ovviamente assistere alle udienze e riferirne. Non possono però in genere rivendicare il diritto, che la convenzione non gli accorda automaticamente, di riprendere immagini o di riprodurre elettronicamente fatti e voci (*Daniel Thürer*, *Justiz und Medien*, in: *De la constitution, Études en l'honneur de Jean-François Aubert*, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 419 e segg., in particolare pag. 422). In realtà, queste riprese e riproduzioni nulla aggiungono di sostanziale alla pubblicità e il loro divieto non la restringe. Vedi anche sul tema *Robert Hauser/Erhard Schweri*, *Schweizerisches Strafprozess*, Basilea, Ginevra e Monaco 1999 pag. 208 n. 11. Nel Cantone Ticino la questione è disciplinata dall'art. 28 CPPT.

²³ In questo esposto, che non può sconfinare su troppe pagine, mi limito a occuparmi della fase dibattimentale del procedimento. Per quella istruttoria vedi ad esempio *Antonio Perugini*, *Diritto di cronaca e tutela della persona inquisita*, in *RDAT I-1995*, pag. 297 e segg., in particolare pag. 314 e segg.

processo e su come questo si conclude. Gli scopi perseguiti dalla stampa nell'informazione giudiziaria sono notoriamente molteplici: essa orienta i cittadini sull'attività dei tribunali, di cui promuove la trasparenza, controlla e quindi a suo modo garantisce il corretto svolgimento delle procedure, informa sullo stato e lo sviluppo della giurisprudenza fornendo le basi per discuterne e criticarla, e infine funge anche da rappresentante del pubblico stesso, di cui una grandissima parte si trova nell'impossibilità di assistere ai processi nelle sale giudiziarie o di leggere le sentenze che li concludono. A questi scopi Roberto Bernhard²⁴ aggiunge, non inopportuno, anche il bisogno di soddisfare l'umana curiosità: il desiderio di sapere quanto capita nel potere giudiziario attraverso il suo esercizio, al di là del fatto sensazionalistico, ha sicuramente un suo valore in una società aperta, che non dev'essere incrinata da zone d'ombra. Non si può negare d'altra parte che l'informazione giudiziaria per il tramite dei media può risvegliare, o accentuare, la vigilanza delle persone su certi accadimenti e quindi favorirne la difesa da diffusi o possibili pericoli²⁵.

In questo contesto si inserisce bene il dibattito svoltosi nel Ticino ultimamente, e non ancora concluso, sull'opportunità per i giornali di riferire su processi ove siano coinvolti, quali vittime di turpi atti, dei minori. C'è chi preferisce non parlarne - nemmeno quindi tralasciando indicazioni di persone, di luoghi o di tempi - per non accrescere il disagio delle famiglie e quindi pure per proteggerle da voci e insinuazioni, in una società come la nostra ove esse corrono veloci e si diffondono anche per autoalimentazione. È una scelta comprensibile e degna di grande rispetto, alla quale si contrappone quella di chi privilegia la funzione della stampa di riferire sempre i fatti della cronaca giudiziaria, anche nei casi molto sensibili, al fine di accentuare così, attraverso l'informazione, le attenzioni e risvegliare le coscienze. Si tratta di un discorso che esula dal quadro giuridico e che tocca da vicino le sensibilità dei giornali e dei giornalisti: è comunque un bene che queste si esprimano in modo differenziato, secondo una scala di valori che, specialmente in fattispecie molto particolari, non può essere imposta.

Il tema è di quelli che non hanno altre soluzioni se non forse quella più ovvia. Non bisogna interferire, in questo campo, nella sensibilità del relatore e nella linea del giornale, ma rispettarle; e importa comunque contare sulla professionalità del giornalista, e confidarne. Val la pena di citare a questo punto Enrico Morresi²⁶, che sottolinea la responsabilità della stampa e spezza una lancia a favore della sua autodisciplina. E nel preciso contesto della cronaca giudiziaria val la pena anche di aggiungere, perché l'occasione vi si presta, che l'obiettività è sì difficile da conseguire, talora nemmeno ricercata o esigibile, ma pur sempre un bene prezioso: un buon servizio al lettore lo si presta

²⁴ Gerichtsberichterstattung - Zweck und Probleme aus der Sicht der Medien, in ZBJV vol. 131, anno 1995, pag. 199 e segg., in particolare pag. 202/106, n. 3.

²⁵ Vedi al riguardo *Regula Kägi-Diener*, Persönlichkeitsschutz im Verhältnis von Medien und Justiz, in AJP 1994, pag. 1102 e segg., in particolare pag. 1103, n. 2.2.

²⁶ Dialoghi n. 158, ottobre 1999.

anche assicurandola, o sforzandosi di staccarsene con misura. In una sentenza del 15 febbraio 1990 riguardante un caso ticinese²⁷ il Tribunale federale aveva dichiarato infondato l'addebito mosso da un ricorrente alla Corte cantonale, d'essere stata influenzata da una campagna di stampa condotta dai mezzi d'informazione. Esso non ha però evitato di rilevare a titolo generale che, al fine di evitare possibili limitazioni alla libertà di stampa, i giornalisti dovranno non solo essere disciplinati e autocritici, ma anche attenersi con rigore alle norme deontologiche della loro professione, dando prova di prudenza e oggettività. Nella medesima sentenza il Tribunale federale invitava quindi "i giornali, la radio e la televisione a rispettare in ogni caso, ma soprattutto in occasione di processi penali, la presunzione d'innocenza anche prima dell'inizio dei dibattimenti".

A proposito della menzione dei nomi, là dove la legge non la vieti esplicitamente, spetta al giornalista decidere nel rispetto delle regole deontologiche, ma senza imposizioni²⁸. Egli dovrà ovviamente tener conto, riferendo di questioni penali, che, secondo l'art. 6 n. 2 CEDU, ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia legalmente accertata. L'art. 32 cpv. 1 Cost. si esprime in termini analoghi. Dalla norma convenzionale il Tribunale federale²⁹ ha dedotto che, per illustrare un reato non ancora accertato con decisione cresciuta in giudicato, è consentita solo una formulazione da cui risulti inequivocabilmente che si tratta per il momento solo di sospetti e che il giudizio del Tribunale penale competente è riservato.

Questa disciplina mira a proteggere l'imputato direttamente, ma anche a evitare che sorgano nel pubblico false attese e che in qualche modo l'autorità giudicante sia influenzata³⁰. Sotto questo duplice aspetto si impone la rinuncia, connessa in gran parte con la protezione della personalità³¹, a ogni formulazione che possa in qualche maniera far pensare a una condanna anticipata. Del resto, il rischio incorso dal giornalista che offenda l'onore mediante un giudizio anticipato è in particolare l'accusa di diffamazione, repressa dall'art. 173 CPS. Le azioni civili fondate sugli art. 28 e 29 CCS sono inoltre riservate; in questo ambito, il Tribunale federale ha pure ritenuto lesiva dell'onore di una persona, in particolare della sua sfera privata, la menzione di condanna alla reclusione da lei subita anni addietro³².

²⁷ DTF 116 Ia 14 consid. 7d.

²⁸ Nella sentenza DTF 109 II 353 consid. 3 il Tribunale federale si è espresso sulla protezione della sfera privata attraverso l'anonimato in un caso ove il procedimento penale s'era da molto tempo concluso e il principio della pubblicità del processo non entrava più direttamente in linea di conto.

²⁹ DTF 116 IV 31 consid. 5a.

³⁰ Vedi su questo tema *Karl Spühler*, *Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit durch die Massenmedien*, in *SJZ*, vol. 86 (anno 1990), pag. 349 e segg.; vedi pure DTF 122 IV 311 consid. 2, 116 Ia 14 consid. 7a.

³¹ *Martin Schubarth*, *Zur Tragweite des Grundsatzes der Unschuldsvermutung*, Basilea 1978, pag. 12; *Hauser*, op. cit., n. V.6., lett. d., pag. 182/183.

³² DTF 122 III 449 consid. 3.

Come si vede, il compito di riferire, protetto dalla libertà d'opinione, ma anche vincolato dal rispetto della personalità delle persone coinvolte nel procedimento, è delicato e difficile, inserendosi nel sensibile ingranaggio della giustizia. Delicato perché con la diffusione attraverso la stampa del caso giudiziariamente dibattuto questo esce dalle mura del tribunale e viene portato a conoscenza di un vasto pubblico; e difficile perché spesso il dovere d'informare si scontra con l'obbligo di limitare le indicazioni suscettibili di ledere in misura inammissibile l'interessato, la cui sfera privata è costituzionalmente garantita (art. 13 Cost.). È in tale contesto che l'indicazione dell'autore del reato può condurre a una lesione della sua personalità, cosicché, opportunamente, Denis Barrelet³³ pretende che "dans l'indication du nom de l'accusé, le journaliste fera preuve de la plus grande retenue", anche se valgono eccezioni a questa regola. In effetti occorre evitare al prevenuto, che potrebbe essere giudicato innocente, o ritenuto colpevole di atti meno gravi di quelli inizialmente addebitatigli, il pregiudizio causato dalla pubblicità, pregiudizio spesso sofferto più pesantemente della pena stessa. Si tratta pure di proteggere la personalità dell'individuo, tenendo conto altresì della situazione dei suoi familiari, che sarebbero vittime innocenti³⁴.

Meritano a questo punto di essere citate le direttive concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale, approvate dalla conferenza dei presidenti il 24 agosto 1994³⁵. Esse si prefiggono, secondo l'art. 1, di garantire l'informazione del pubblico sull'attività del Tribunale federale e di proteggere le parti e gli altri interessati dalla procedura. Per la cronaca giudiziaria l'art. 3 stabilisce che devono essere presi in debita considerazione gli interessi degni di protezione delle parti e degli altri interessati, in particolare la loro sfera privata, e che i nomi possono essere citati se il Tribunale federale lo autorizza o se gli interessi consentono.

5. Ancora sui compiti della stampa nell'ambito del procedimento giudiziario. Considerazioni conclusive

È certo che la pubblicità dei procedimenti giudiziari e la libertà di stampa sono beni difficilmente comprimibili, per cui occorrono ragioni forti e la salvaguardia di diritti prevalenti per restringerle³⁶. Giova aggiungere che la libertà di stampa include il diritto di critica, ma ch'essa non è compressa dal dovere di redigere una cronaca giudiziaria obiettiva, né violata dal divieto di lanciare insinuazioni inutili³⁷. L'accreditamento dei giornalisti, là dove è previsto, ma lo è ancora in un numero minoritario di Cantoni pur essendo da molti decenni conosciuto dal Tribunale federale, ha senza dubbio effetti po-

³³ Droit de la communication, Berna 1998, n. 1238, pag. 357.

³⁴ Barrelet, op. cit., n. 1238 pag. 357/358 e n. 1308 pag. 379.

³⁵ RS 173.111.18.

³⁶ DTF 113 Ia 309 consid. 4c.

³⁷ DTF 113 Ia 309 consid. 5a.

sitivi e permette tra giustizia e stampa una collaborazione utile a entrambi, a vantaggio dell'informazione³⁸. L'accreditamento dei giornalisti li sottopone a una disciplina particolare, ma gli rende più facile l'accesso alle informazioni. In realtà, la corretta relazione del procedimento giudiziario e del suo esito dipende sì dalle qualità del giornalista: ma il suo compito è alleviato se egli può preliminarmente fruire di ragguagli utili, e talora necessari, per una completa e più pronta comprensione del procedimento. L'accreditamento offre una posizione privilegiata per ottenerli. Qualche autore³⁹ parla del resto di informazione "als Aufgabe der Gerichte", nel senso che i tribunali devono non solo facilitarla, ma promuoverla. È vero che attraverso buoni rapporti fra giustizia e stampa, nel rispetto delle reciproche prerogative e funzioni e tenuto conto dei rispettivi obblighi, l'informazione corretta viene favorita e la propagazione di indicazioni errate, per la necessità di raccoglierle attraverso canali obliqui, scongiurata, o quanto meno ridotta.

Il titolo del libro mi ha condotto a questo esposto e ora me ne suggerisce la conclusione. L'attività dello Stato esige una sempre maggiore trasparenza, o meglio è una coscienza pubblica sempre più sensibile a rivendicarla. L'attività giudiziaria non sfugge a questo bisogno, ch'è buona cosa assecondare. Il dovere della stampa di rispettare la sfera privata delle persone coinvolte nel procedimento può essere considerato sufficientemente sorretto dalle possibili conseguenze penali e civili nel caso di una sua violazione, senza che si impongano limiti inattuati all'accessibilità della giustizia. Il riserbo necessario nel riferire sui procedimenti giudiziari fa inoltre parte degli obblighi professionali del giornalista, che non può trincerarsi semplicemente dietro la libertà di stampa per violarlo. Questa offre già tanto spazio da lasciare grande e constatata licenza a chi la invoca: i limiti enunciati sono in definitiva quelli che separano l'esercizio di un diritto dal suo abuso.

L'art. 16 Cost. garantisce la libertà d'informazione e l'art. 17 Cost. la libertà della stampa. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione e di diffonderla senza impedimenti, ritenuto che le libertà devono comunque essere esercitate nel rispetto di quelle altrui; il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle, è d'altra parte pure garantito, così come lo è la libertà dei media. Per quanto riguarda il Cantone Ticino, l'art. 56 Cost.TI prescrive poi che l'autorità informi adeguatamente sulla propria attività, pur precisando che gli interessi pubblici o privati preponderanti non devono essere lesi. Si sta quindi di fronte a principi che favoriscono e incentivano l'informazione e la trasparenza. Essi devono reggere anche il rapporto tra giustizia e stampa, nel loro reciproco interesse e in quello dell'intera collettività.

³⁸ Vedi *Karl Spühler*, *Gericht und Medien - Erfahrungen*, in *ZBJV* vol. 130, anno 1994, pag. 550 e segg., in particolare pag. 553 n. 4.

³⁹ *Martin W. Huff*, *Justiz und Öffentlichkeit*, Berlino 1996, pag. 8.